

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Da una parte l'IILA – Organizzazione internazionale Italo- latino americana (in seguito denominato "IILA") con sede in Roma, Via Paisiello n° 24, CAP. 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentata dal Segretario Generale, Donato Di Santo

E

Dall'altra parte L'Università degli Studi del Molise, rappresentata dal Rettore Prof. Luca Brunese, nato a Napoli il 09/06/1966, domiciliato per la carica in Campobasso, alla Via F. De Sanctis snc, di seguito denominata Università

PREMESSO

- che l'IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- che l'IILA rappresenta uno dei principali strumenti di dialogo politico tra l'Italia, l'Europa e l'America latina;
- che l'IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea da parte della Direzione Generale Sviluppo e Cooperazione della Commissione Europea;
- che l'IILA partecipa attivamente all'Organizzazione delle Riunioni ministeriali biennali "Conferenza Italia America latina e Caraibi";
- che l'IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali svolge attività di promozione delle relazioni tra i paesi membri attraverso iniziative di carattere socio economico, culturale e tecnico-scientifico;

- che l'IILA coordina ed organizza attività di formazione in tutti i settori prioritari della sua agenda di lavoro in partnership con numerose istituzioni accademiche ed enti di ricerca latinoamericani ed europei;
- che l'insieme delle suddette attività dell'IILA sono orientate a consolidare l'alleanza italo latinoamericana a favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda dell'ONU 2030;
- che l'IILA è Osservatore Permanente presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è osservatore del vertice UE-CELAC e per lo svolgimento delle sue attività collabora con organismi intergovernativi, tra cui la Commissione Europea, FAO, BID, SEGIB, OEI;

- che l'Università degli Studi del Molise è un'Istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze.
- che l'Università, al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con le esigenze del territorio, promuove opportune forme di interazione con i soggetti pubblici e privati;
- che l'Università, al fine di offrire agli studenti le più ampie ed agevoli possibilità di formazione, può promuovere e stipulare accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo, le parti si impegnano ad attivare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione scientifica finalizzata all'approfondimento dei temi di cui alla premessa., e nella fattispecie, attraverso la promozione di iniziative congiunte, quali, tra le altre, seminari, conferenze, incontri istituzionali studi e ricerche, su temi relativi all'agenda italo latinoamericana e bi-regionale Europa-America latina e Caraibi, all'agenda multilaterale con particolare riferimento ai temi dell'integrazione, e all'agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell' ONU 2030. A tal fine entrambi gli istituti metteranno a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e le proprie reti di relazioni nazionali e internazionali

ART. 3

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

- a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, designando punti di contatto per il coordinamento delle attività nell'ambito del presente accordo.
- b) Realizzazione di riunioni periodiche.

ART. 4

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2, verrà di volta in volta programmata sulla base di specifici accordi attuativi che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, eventuali oneri finanziari ed ogni altro elemento utile. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati inoltre gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione e alla diffusione delle attività.

ART. 5

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ART. 6

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte tramite posta certificata.

ART. 7

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

ART. 8

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione.

ART. 9

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo di Collaborazione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA, in virtù della Convenzione Internazionale ratificata dall'Italia con la legge 794 del 4 ottobre 1966 e della legge 141 del 12 luglio 2005

ART. 10

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo quadro le Parti eleggono il proprio domicilio: Università del Molise, Via F. De Sanctis snc CAP 86100 Campobasso, pec amministrazione@cert.unimol.it e IILA, in Roma, Via Paisiello n° 24, CAP. 00198, pec direzione.esecutiva.iila@trustpec.it.

Roma, 13 dicembre 2019

Campobasso, 27 NOV. 2019

PER IILA

PER L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL MOLISE

Il Segretario Generale

Il Rettore

Donato Di Santo

Prof. Luca Brunese

